

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6203 del 05/04/2019 Reggio Emilia

Proposta: DPG/2019/6543 del 05/04/2019

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: DECRETO MIPAAF N. 2337 DEL 7 APRILE 2015, ART. 3 PRIMI ACQUIRENTI DI LATTE BOVINO: REVOCA DEL RICONOSCIMENTO ALLA DITTA RABACCHI ANTONIO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA

Firmatario: MARIAPIA TEDESCHI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Luciano Rotteglia

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che stabilisce:

- al paragrafo 1, che "i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese";
- al paragrafo 2, che "per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:
 - a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
 - b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari";

Richiamati, altresì:

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015 avente ad oggetto "Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";
- la Circolare n. 4388 del 6 luglio 2015, con la quale AGEA, a fronte delle intervenute modifiche normative nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero-caseari, detta le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;

Evidenziato che il citato Decreto n. 2337/2015:

- 1) elenca, tra l'altro, gli impegni che devono essere assunti dall'impresa che voglia ottenere il riconoscimento di "primo acquirente", prevedendo, in particolare, quello:
 - ad eseguire, entro il giorno 20 di ogni mese, per ogni conferente, le registrazioni nella banca dati del SIAN dei quantitativi di latte acquistati nel mese precedente ed a mettere a disposizione la contabilità per l'esecuzione dei controlli (art. 3, comma 2, lett. e) ed art. 6, commi 2 e 3);
 - a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla

propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi (art. 3, comma 2, lett. f)).

2) prevede espressamente (art. 6, comma 1):

- che i produttori hanno l'obbligo di consegnare il latte di vacca solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti;
- che i primi acquirenti acquistano il latte dai produttori in vista degli utilizzi previsti dall'art. 151, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

3) stabilisce, inoltre (art. 3, comma 4), che i riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, recante "Riforma della normativa comunitaria in tema di applicazione di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, conservano la loro validità;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 6328 del 14 dicembre 1993, con la quale è stato istituito l'Albo degli acquirenti di latte bovino riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;
- la determinazione dirigenziale n. 4737 del 22 aprile 2003 con la quale la ditta "Rabacchi Antonio" (Codice Fiscale: RBCNTN59E05G789U - P.I. 01940910365), con sede legale in San Polo d'Enza (RE), via Villa Pieve n. 2, è stata riconosciuta quale "primo acquirente" di latte bovino e, conseguentemente, iscritta nel relativo Albo con il numero progressivo 870;
- la determinazione dirigenziale n. 119 del 11 gennaio 2016, con la quale è stato approvato l'elenco delle ditte prime acquirenti di latte bovino riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna ed attive al 1° aprile 2015, tra le quali figura la predetta ditta "Rabacchi Antonio", iscritta nell'Albo dei primi acquirenti riconosciuti tenuto nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), Matr. AGEA 7211 - numero ALBO RER 0803500870;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27 dicembre 2018, recante "Regolamento (UE) n. 1308/2013, Art. 151; DM n. 2337/2015. Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l'aggiornamento dell'albo Nazionale";

Preso atto che la citata deliberazione n. 2286/2018:

- definisce le disposizioni procedurali relative alle attività di riconoscimento dei primi acquirenti di latte con sede nel territorio regionale e di aggiornamento dell'Albo degli acquirenti, articolando le competenze sui Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca;

- domanda ai Responsabili dei Servizi Territoriali l'aggiornamento dell'elenco dei primi acquirenti di latte bovino riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;

Atteso che, con nota ad atti PG/2019/177062 del 19 febbraio 2019 è stata inviata alla ditta "Rabacchi Antonio" la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del riconoscimento di "primo acquirente" di latte bovino, per violazione degli impegni di cui all'art. 3, comma 2, lettere e) ed f), del citato Decreto n. 2337/2015 nonché per violazione di quanto disposto all'art. 6, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto, così specificatamente dettagliati:

- dai controlli effettuati tramite il Registro telematico SIAN, la ditta di che trattasi, per gli anni 2017 e 2018 non ha effettuato, per i propri conferenti, le registrazioni obbligatorie di cui all'art. 3, comma 2, lett. e) all'art. 6, commi 2 e 3, del Decreto n. 2337/2015;
- dai controlli effettuati presso la competente CCIAA è emerso che la ditta, con contratto del 23 marzo 2016, ha ceduto in affitto, alla Società "Antica Cascina Srls", "l'azienda avente ad oggetto l'attività di lavorazione e trasformazione del latte per conto proprio e per conto terzi, ... munita di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività, nonché attrezzature...", circostanza mai comunicata agli uffici regionali;
- in occasione di un controllo eseguito, presso la ditta, dalla Regione unitamente ad altre Amministrazioni, nelle giornate del 17, 18 e 19 gennaio 2019, il sig. Rabacchi Antonio, in qualità di legale rappresentante della medesima ditta:
 - non è stato in grado di esibire la documentazione relativa alla fornitura della materia prima utilizzata per la produzione dei prodotti lattiero-caseari rinvenuti presso la medesima ditta;
 - ha testualmente dichiarato: "In relazione alle società che hanno sede in questa via Pieve n. 2, posso dire che la mia ditta individuale è intestataria delle autorizzazioni sanitarie dello stabilimento, che mi consentono di poter eseguire la trasformazione del latte e la stagionatura del prodotto finito, mentre ...l'Antica Cascina contabilizza il latte che viene trasformato in caseificio...";

Dato atto che, in riscontro alla predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca del riconoscimento, sono pervenute controdeduzioni, ad atti PG/2019/214220 dell'1 marzo 2019, con le quali la ditta "Rabacchi Antonio", dichiarando la propria disponibilità a fornire chiarimenti, evidenziava:

- che in data 24/01/2019 aveva comunicato che il latte era stato acquistato in qualità di primo acquirente e da chi veniva eseguita la lavorazione per gli esercizi 2017 e 2018;
- di essere stata impossibilitata ad effettuare le comunicazioni

al SIAN, per mancanza delle relative credenziali; in data 29 maggio 2018, incaricati della ditta "Rabacchi Antonio" si erano recati presso gli uffici del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia per "comunicare le modalità di acquisizione e di lavorazione del latte e la necessità di avere le credenziali per eseguire le comunicazioni, che ad oggi ancora non pervenuti";

- di aver inviato per PEC, al Servizio, comunicazione delle quantità di latte;
- che il contratto di affitto del 23 marzo 2016 stipulato con la Società "Antica Cascina Srls" non aveva avuto alcun seguito, tant'è che presso la CCIAA non risultava alcun bilancio per l'attività di lavorazione e trasformazione del latte svolta dalla Società;
- che "gli obblighi richiesti/impartiti dall'AUSL (filiera) sono stati comunicati agli uffici Ausl, i quali visto la regolarità hanno revocato il blocco";
- che, con riferimento alle società che hanno sede in San Polo d'Enza, via Pieve 2, "a) L'ARIMA srl, è l'azienda proprietaria degli immobili; b) la ditta Rabacchi Antonio è il Casaro e primo acquirente; c) la società Caseificio Pedemontana S srls ha chiesto il riconoscimento della qualifica di primo acquirente ed esplica anche la funzione commerciale nello spaccio adiacente";

Dato, inoltre, atto che, in allegato alle predette controdeduzioni la Ditta "Rabacchi Antonio" presentava la seguente documentazione:

- scrittura privata del 15 ottobre 2017 tra "Caseificio Pedemontana S srls" e la ditta "Rabacchi Antonio", con la quale la prima delega alla seconda i controlli igienico-sanitari del latte a fronte del fatto che "la società Caseificio Pedemontana S srls, in qualità di primo acquirente, acquista il latte e lo cede in conto lavorazione al sig. Rabacchi Antonio in qualità di casaro";
- elenco conferimenti registrati nel circuito di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano nell'anno 2017 e 2018 e copia delle fatture n. 13 del 30 giugno 2018, n. 18 del 30 settembre 2018 e n. 23 del 31 dicembre 2018 (già allegati in data 24 gennaio 2019), emesse dal produttore conferente "Grilli Luigi" a carico della citata Società "Caseificio Pedemontana S srls";

Preso atto dei contenuti dell'audizione svoltasi in data 21 marzo 2019, come da verbale trattenuto agli atti del Servizio, con il sig. Rabacchi Antonio, il dott. Antonio Stirparo, in qualità di soggetto preposto, e la dott.ssa Paola Contini, e specificatamente:

- "per quanto riguarda la cessione di attività e delle attrezzature alla ditta ANTICA CASCINA SRL si fa notare che di

fatto non è mai iniziata l'attività dell'Antica Cascina Srls. Non c'è bilancio depositato presso la CCIAA di Reggio Emilia, non c'è alcun reddito da trasformazione e caseificazione presso l'Agenzia delle Entrate: non c'è sostanza, il contratto di affitto non è partito;

- le credenziali da AGEA per le dichiarazioni in SIAN non sono mai arrivate: l'utenza è attivata ma ad oggi la password non è ancora pervenuta e per questo siamo stati impossibilitati a fare le dichiarazioni dovute in SIAN. L'ultimo sollecito ad AGEA è stato fatto a gennaio 2019;
- il CASEIFICIO PEDEMONTANA s srls ha attività commerciale. È stato un errore acquistare latte da parte di questa ditta;
- c'è stata carenza amministrativa da parte nostra nella gestione della vicenda;
- per quanto esposto nella memoria trasmessa Rabacchi deve poter operare fino al riconoscimento del CASEIFICIO PEDEMONTANA che subentrerà come Primo Acquirente";

Svolte le seguenti considerazioni in merito a quanto esposto nella nota difensiva ed in sede di audizione:

1) SULLE MANCATE REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE, PER GLI ANNI 2017 E 2018, PER MANCANZA DELLE CREDENZIALI CHE DOVEVANO ESSERE TRASMESSE DA AGEA

Con PEC del 28 marzo 2019, agli atti del Servizio, sono stati richiesti chiarimenti ad AGEA circa le utenze SIAN riferite alla Ditta "Rabacchi Antonio" nelle annualità 2017-2018, sia con il soggetto preposto MARIALUISA ROZZI attivo dal 30/06/2016 al 07/02/2018, sia con il soggetto preposto ANTONIO STIRPARO attivo dal 08/02/2018, in particolare se vi fossero stati malfunzionamenti o problemi di qualunque sorta tali da determinare il mancato utilizzo delle utenze;

Con nota acquisita e trattenuta agli atti del Servizio, prot. n. PG/2019/309259 del 29/03/2019, a riscontro di quanto richiesto, AGEA, nel descrivere le modalità per l'autenticazione di un soggetto preposto in SIAN, precisava che per nessuno dei soggetti iscritti alla ditta "Rabacchi Antonio" c'erano stati problemi di malfunzionamento, evidenziando, al contempo, che il sig. Stirparo Antonio, nonostante il regolare invio delle mail, mai aveva provveduto alla propria autenticazione tanto da esser stato disattivato in gennaio 2019;

Le motivazioni addotte dalla ditta "Rabacchi Antonio" a sostegno delle mancate dichiarazioni obbligatorie di cui all'art. 151 del Reg. (UE) n. 1308/2013, non possono essere accolte alla luce di quanto evidenziato da AGEA e tenuto conto che, per il 2017, non risulta effettuata comunque alcuna comunicazione benché le credenziali con il preposto MARIALUISA ROZZI fossero attive;

2) SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DEL CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ANTICA CASCINA SRLS" PER MANCANZA DI

EFFICACIA DELLO STESSO

La circostanza circa la mancanza, per la Società affittuaria, di bilanci depositati presso la CCIAA di Reggio Emilia ovvero l'assenza di reddito da trasformazione e caseificazione presso l'Agenzia delle Entrate, a giustificazione della mancata comunicazione agli uffici regionali di ogni variazione riguardante il primo acquirente riconosciuto "Rabacchi Antonio" è del tutto irrilevante, in quanto:

- il deposito del contratto per la trascrizione nel Registro delle Imprese ha valore di pubblicità dichiarativa, rendendo quindi il fatto storico iscritto (l'affitto dell'Azienda, per l'appunto) opponibile ai terzi;
- l'efficacia differita di tale contratto non è desumibile da alcun documento probante ed il predetto contratto è giuridicamente in essere in quanto non risolto dalle parti;

3) SULLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA VIA PEC RELATIVA ALLE QUANTITÀ DI LATTE CHE SAREBBERO STATE ACQUISTATE DAL PRIMO ACQUIRENTE RICONOSCIUTO "RABACCHI ANTONIO" NEGLI ANNI 2017 E 2018

Tale documentazione (elenco conferimenti registrati nel circuito di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano nell'anno 2017 e 2018 e copia delle fatture n. 13 del 30 giugno 2018, n. 18 del 30 settembre 2018 e n. 23 del 31 dicembre 2018, emesse dal produttore conferente "Grilli Luigi" a carico della Società "Caseificio Pedemontana S srls") non è ritenuta idonea ai fini e per gli effetti di cui alle dichiarazioni obbligatorie.

Inoltre, le sopra riportate fatture n. 13, 18 e 23 del 2018 unitamente alla scrittura privata del 15 ottobre 2017 tra "Caseificio Pedemontana S srls" e "Ditta Rabacchi Antonio", rivelano che nel 2018 alcuni quantitativi di latte - segnalati dal primo acquirente riconosciuto "Rabacchi Antonio" a comprova dell'acquisto di latte direttamente dai produttori, sono stati, in realtà, contabilizzati dalla Società "Caseificio Pedemontana S srls", primo acquirente non riconosciuto;

4) SULLA MANCATA ESIBIZIONE, NEL CORSO DEI CONTROLLI SVOLTI IL 17, 18 E 19 GENNAIO 2019, DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI RINVENUTI PRESSO LA DITTA RABACCHI ANTONIO

Anche volendo ritenere che la circostanza addotta - *"gli obblighi richiesti/impartiti dall'AUSL (filiera) sono stati comunicati agli uffici Ausl ..."* - sia riferibile alla violazione dell'art. 3, comma 2, lettera e) del più volte citato Decreto n. 2337/2015, contestata con il predetto avvio del procedimento di revoca, tale osservazione è del tutto irrilevante, in quanto il sig. Rabacchi Antonio, nel corso dei sopradetti controlli, non è stato in grado di mettere a disposizione la contabilità richiesta né ha riferito il luogo dove poteva essere consultata, riservandosi, solo, di produrla successivamente; tale condotta integra la violazione dell'art. 3, comma 2, lettera e), ultima parte, del più volte

citato decreto n. 2337/2015;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla ditta "Rabacchi Antonio" (C.F.: RBCNTN59E05G789U - P.I. 01940910365), con sede legale in San Polo d'Enza (RE), via Villa Pieve n. 2, iscritta nell'Albo dei primi acquirenti riconosciuti tenuto nel Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), MATR. AGEA 7211 - N° ALBO RER 0803500870, in quanto sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento a fronte della violazione dell'art. 3, comma 2, lett. e) e f) e dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del DM n. 2337/2015;

Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che la revoca disposta con il presente atto non abbia efficacia immediata, al fine di consentire ai produttori conferenti al primo acquirente "Rabacchi Antonio" di adempiere all'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, seconda parte, del più volte citato Decreto n. 2337/2015, reperendo un altro Primo Acquirente riconosciuto cui consegnare il latte prodotto;

Atteso che l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 49/2003, prevedeva, nell'ambito del regime delle quote-latte, che la revoca del Primo acquirente riconosciuto avesse effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica;

Ritenuto di mutuare tale termine, prevedendo che la revoca del riconoscimento al primo acquirente ditta "Rabacchi Antonio" decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento;

Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28/01/2019 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Richiamate, infine:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitane di Bologna, province, comuni e loro unioni";

Viste, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n.1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

Viste, inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28/06/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la medesima Direzione, decorrenti dal 01/07/2017 e con scadenza 30/06/2020;
- la propria determinazione dirigenziale n. 19255 del 29/11/2017 di nomina dei responsabili dei procedimenti di competenza del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

- PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli articoli 5 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa" e 12 "Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva" della delibera di Giunta regionale n. 468/2017;
- PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell'efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, dott. Luciano Rotteglia, Titolare di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro - STACP Reggio Emilia:

- ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- ha presentato apposita dichiarazione attestante la correttezza della procedura istruttoria;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del Responsabile del procedimento, Titolare di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro - STACP Reggio Emilia, dott. Luciano Rotteglia;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di revocare il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino alla ditta "Rabacchi Antonio", C.F.: RBCNTN59E05G789U/Partita Iva: 01940910365 - Matricola AGEA: 7211, Matricola Albo: 0803500870 - con sede legale in San Polo D'Enza (RE), Via Pieve 2, in quanto sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento a fronte della violazione dell'art. 3, comma 2, lett. e) e f) e dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del Decreto n. 2337/2015;
- 3) di stabilire che la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che si provvederà alla registrazione nel SIAN della presente revoca, così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.M. 7 aprile 2015, n. 2337, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento, con conseguente cancellazione della ditta "Rabacchi Antonio" - Codice Fiscale: RBCNTN59E05G789U/Partita Iva: 01940910365 - dall'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino riconosciuti;
- 5) di disporre che la ditta "Rabacchi Antonio" dovrà rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti, il provvedimento regionale di revoca entro 15 giorni dalla notifica della presente determinazione dirigenziale;
- 6) di dare atto che si provvederà a rendere nota la presente revoca con adeguate forme di pubblicità;
- 7) di notificare, mediante PEC, il presente provvedimento alla ditta "Rabacchi Antonio";
- 8) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- 9) di dare, inoltre, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Mariapia Tedeschi